



PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI DEGLI STATUTI DI

COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MODENA) 2

COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PIACENZA) 22

COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MODENA)

Statuto Comunale. Modifica



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

STATUTO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 61 DEL 30.09.2014

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 74 DEL 20.12.2001
- MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 74 del 20.11.2004;
- MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 15.09.2005
- MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 28.03.2006
E SUCCESSIVA MODIFICA CON DELIBERA DI C.C. N. 71 DEL 29.11.2007
- MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.72 DEL 27.12.2010
- MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 61 DEL 30.09.2014

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art.1 - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il Comune di Marano sul Panaro è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna. Il Comune promuove il coinvolgimento dei cittadini e delle loro formazioni sociali e politiche, secondo modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Comune esercita la sua autonomia statutaria normativa, organizzativa, amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, nel rispetto dei principi fissati o espressamente enunciati dalla legge. L'ambito d'azione entro cui si esplicano tali forme di autonomia è costituito dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune di Marano promuove il progresso civile, sociale ed economico della Comunità Locale incentivando la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, partecipando ad attività che investono Enti Locali di altri Stati. Promuove lo sviluppo delle attività culturali, l'associazionismo, le forme di volontariato, valorizzando le risorse naturali, ambientali, storiche.
4. Il Comune di Marano assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi e di tutte le diversità culturali e religiose di una società multietnica negli organi collegiali del Comune e delle Aziende ed organizzazioni da esso dipendenti. Il Comune persegue la presenza paritaria di uomini e donne nella Giunta Comunale garantendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Il Comune persegue altresì la presenza paritaria di uomini e donne, comunque non inferiore a un terzo per ciascun sesso, di norma, negli organi collegiali del Comune, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
5. Il comune favorisce e promuove iniziative che tendono a fare della cultura e della scuola di ogni ordine e grado un pilastro fondamentale di crescita sociale.
6. Il comune favorisce e promuove la trasparenza dell'azione amministrativa e l'integrità dei comportamenti a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Art.2 - SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune di Marano sul Panaro ha sede in Marano sul Panaro e ricomprende le frazioni di Casona, Denzano, Festà, Ospitaletto, Rodiano, Villabianca.
2. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in località diversa dal capoluogo.
3. Il Comune di Marano sul Panaro ha lo stemma e il gonfalone storicamente riconosciuti, identificati nell'allegato n. 1.

TITOLO 2°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 3 – PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Marano sul Panaro riconosce il diritto degli interessati, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla Amministrazione.
2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico amministrative del comune, secondo i principi e le forme stabilite nello Statuto.
3. Il Comune di Marano sul Panaro rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti in possesso dell'Ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.
- 3^{bis}. Il Comune assicura alle bambine e ai bambini, alle adolescenti e agli adolescenti adeguate forme di libertà di riunione, di espressione e di opinione che consentano loro il pieno esercizio delle loro potenzialità espressive e partecipative, riconoscendo gli stessi come propri cittadine e cittadini a pieno titolo.
- 3^{ter}. In particolare, il Comune promuove la realizzazione del Consiglio Comunale dei ragazzi o di altra istituzione analoga quale espressione di educazione civica attiva e di partecipazione democratica diretta.
- 3^{quater}. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può presentare agli organi dell'Amministrazione Comunale istanze, petizioni, proposte di deliberazione in via consultiva con le modalità previste dallo specifico regolamento.

3^{quinqes.} Le modalità di elezione del CCR ed il suo funzionamento sono altresì stabiliti da specifica fonte normativa.

Art.4 – FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune di Marano sul Panaro favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad associazioni e altre forme associative senza fine di lucro che hanno richiesto la propria iscrizione in apposito elenco periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione, e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati e pubblicati dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n.241.
3. Le forme associative di cui al comma 2 possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'art. 6 nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'art 7 del presente Statuto.
4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune può istituire comitati o consultazione. Gli atti di costituzione provvedono a disciplinare la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

Art. 5 – ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Tutti i cittadini, residenti nel Comune, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, hanno diritto di presentare istanze, petizioni rivolte al Consiglio Comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, diretta a promuovere interventi su materie di competenza comunale.
- 2 Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di presentare proposte al Consiglio Comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza.
3. Il diritto di petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.
4. La proposta è la richiesta di deliberazione o di altro atto giuridico amministrativo, di competenza del Consiglio, della Giunta o di altro organo competente. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una

disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione Comunale comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio competente e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la quantificazione delle relative spese. In ogni caso la Giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta deve indicarne la copertura

5. La proposta è sottoscritta da almeno il 12% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Le proposte devono essere presentate al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale e/o alla Giunta.
6. L'amministrazione comunica la deliberazione, con la quale si esprime sulla proposta, ai cittadini proponenti e ne assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la proposta è accolta, od è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.
7. L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta.
8. Il Sindaco comunica agli interessati la deliberazione assunta dalla Giunta o dal Consiglio in relazione all'istanza o alla petizione, quando il Consiglio accoglie l'istanza o la petizione la Giunta propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare l'esigenze prospettate.
9. Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori dell'istanza, petizione o proposta la data della riunione in cui le medesime saranno esaminate.
10. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza petizione o proposta o ulteriori trenta giorni nel caso in cui la Giunta, per ragioni di urgenza e di funzionalità dei lavori del Consiglio o della Giunta, decida un rinvio del relativo esame, l'istanza, petizione o proposta sono iscritte al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, che si pronunciano entro venti giorni
11. Le istanze, petizioni o proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri di cui all'art. 49 comma 1 della legge 18 Agosto 2000 n. 267.

Art. 6 – CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione

dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale, da un quinto dei componenti il Consiglio Comunale, e da un decimo dei cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Marano sul Panaro.
3. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai commi 1 e 2, in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
4. Quando la consultazione riguarda la popolazione residente, l'esame da parte del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione ha partecipato una quota non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto.
5. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini della ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti dal regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

Art.7 – DIFENSORE CIVICO

1. L'ufficio del difensore civico comunale è abolito.
2. La funzione del difensore civico comunale potrà essere attribuita al difensore civico della Provincia.
(Commi 3,4,5,6,7,8,9 e 10 sono abrogati)

Art. 8 – POTERI E FUNZIONI (abrogato)

TITOLO 3°

ORGANI ELETTIVI

Art.9 – ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio. Ad essi competono i poteri di indirizzo e controllo dell'attività comunale.

Art. 10 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. La potestà e le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge e vengono esercitate con le modalità previste dalla legge stessa, dal presente Statuto e dal regolamento.
2. Il sindaco, con provvedimento da comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva può conferire a singoli consiglieri una delega avente ad oggetto materie circoscritte e puntuali, nell'ambito delle quali il consigliere delegato medesimo coadiuva il sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al sindaco medesimo osservazioni e proposte.
3. La delega ha durata pari al mandato del sindaco e può essere revocata con decreto del sindaco medesimo da comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art.11 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
3. Ogni Consigliere, nel rispetto della legge, dello statuto e del regolamento del Consiglio ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio;
4. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere gratuitamente da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli Enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle strutture dipendenti del Comune, le informazioni in loro possesso ed i documenti utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla Legge. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni sono inoltre tenuti al rispetto della legge 675/96 e delle direttive del garante per la protezione dei dati personali, delle norme che regolano la segretezza delle indagini penali, della corrispondenza, delle conversazioni e della speciale

- disciplina che attiene all'accesso agli atti anagrafici, allo stato civile e alle liste elettorali.
5. Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei poteri e dei diritti dei Consiglieri, prevedendo anche che il Consiglio Comunale possa, per proposta del Sindaco, incaricare uno o più Consiglieri Comunali, per particolari esigenze organizzative, a svolgere compiti di studio e di ricerca.
 6. Il regolamento del consiglio disciplina, altresì, i modi ed i luoghi di riunione dei gruppi consiliari.
 7. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano chiamati a farne parte.
 8. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
 9. Il Segretario Comunale accertate le assenze, comunica entro 5 giorni il provvedimento al Consigliere interessato, il quale nel termine di 10 giorni ha facoltà di far valere le cause giustificative. Scaduto detto termine, il Consiglio si pronuncia definitivamente e se delibera la decadenza, provvede alla conseguente surroga. Il Consigliere si considera decaduto dalla data del provvedimento definitivo;

Art.12 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il regolamento disciplina il funzionamento e i lavori del Consiglio Comunale attenendosi ai seguenti principi quadro:
 - a) le convocazioni delle sedute possono essere ordinarie o urgenti;
 - b) previsione di un numero diversificato dei consiglieri necessari per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione, tenuto conto delle limitazioni stabilite dalla legge;
 - c) istituzione di commissioni consiliari nel rispetto del principio di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza, con determinazione delle modalità del loro funzionamento;
 - d) costituzione dei gruppi consiliari e capigruppo;
2. Il regolamento disciplina altresì l'istituzione, la durata, le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento, di votazione e le forme di pubblicità delle Commissioni; assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un Consigliere per gruppo e l'attribuzione a ciascun gruppo rappresentato di tanti voti quanti sono i propri Consiglieri in Consiglio.
3. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello statuto e del regolamento:

4. Nella prima seduta utile del Consiglio i consiglieri eleggono nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Vice Presidente del Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa seduta, con una seconda votazione e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'adempimento delle funzioni. Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vice Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Art.13 - NOMINA DELLA GIUNTA - PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a 4, compreso il Vice Sindaco. Nell'ambito di tale limite, il concreto numero dei componenti è determinato dal Sindaco. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con le modalità previste dalla legge anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso di requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, assicurando che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
2. I decreti di nomina devono essere sottoscritti in segno di accettazione dai designati e devono essere depositati presso la Segreteria generale.
3. Gli assessori sono tenuti, nel settore di propria competenza, a realizzare l'indirizzo collegiale deliberato dalla Giunta.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con provvedimento motivato e comunicato al Consiglio.
5. Gli Assessori esterni se nominati partecipano alle sedute consiliari con diritto di intervento e senza diritto di voto.
6. Entro 120 giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta stessa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine il relativo documento è trasmesso ai Consiglieri entro il decimo giorno precedente la relativa seduta
7. Il documento contenente le linee programmatiche è discusso ed approvato dal Consiglio. Annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo, le linee programmatiche possono essere all'occorrenza, rispettivamente adeguate e verificate, quanto all'attuazione, con le medesime modalità relative all'approvazione.

Art.14 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, cui riferisce annualmente sulla propria attività svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta ha competenza generale ed adotta atti di amministrazione privi di contenuto gestionale per tutte le materie che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti.
3. La Giunta ha inoltre competenza residuale di carattere dinamico per tutte le nuove materie che le Leggi statali e regionali attribuiscono al Comune senza specificare a quale organo sono attribuiti i relativi poteri.
4. La Giunta fissa gli obiettivi ed i programmi che i dirigenti devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art.15 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Nelle riunioni della Giunta possono essere ammessi tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno invitare.
3. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei suoi componenti con eventuale arrotondamento aritmetico in caso di numero dispari di componenti. Le votazioni sono, di norma palesi e le proposte, sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
4. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario generale che ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di altri dipendenti.

Art.16 - DIMISSIONI, DECADENZA

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Sindaco sono disciplinati dalla Legge.
2. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art.17 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione e il legale rappresentante del Comune. In particolare esercita le funzioni di Ufficiale di governo ed agisce quale rappresentante della comunità locale in materia di emergenza sanitaria o di igiene pubblica.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, emana direttive per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato amministrativo e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Il Sindaco può attribuire funzioni agli Assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune e nei casi consentiti dalla legge.
5. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Gli Assessori, ciascuno nell'ambito delle funzioni conferite dal Sindaco, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza. Curano il coordinamento tra le decisioni degli Organi di governo del Comune e l'attività gestionale svolta dai dirigenti e ne riferiscono alla Giunta.
7. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona Amministrazione, nel pieno rispetto tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 77 comma 2 del Dlgs 267/2000 e quelle proprie dei dirigenti. Le funzioni conferite sono revocabili in qualsiasi momento.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.
9. Il Sindaco impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
10. Il Sindaco assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. In particolare, quando sia il Consiglio a prevedere tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere, interventi o programmi, il Sindaco assume l'iniziativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Sindaco può delegare Assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle conferenze.

11. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina, avvalendosi anche della collaborazione degli istituti di partecipazione, l'orario degli uffici della pubblica Amministrazione presenti sul territorio, nonché gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
12. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni, sono esercitate dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO 4°

UFFICI E PERSONALE

Art.18 - PRINCIPI, ASSETTO E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

1. L'organizzazione dell'attività amministrativa del Comune è finalizzata all'attuazione di progetti ed obiettivi definiti secondo priorità d'intervento dagli organi di governo e da questi assegnati alla dirigenza per il loro conseguimento attraverso programmi operativi improntati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'attività amministrativa è svolta nel rispetto della distinzione tra indirizzo politico amministrativo, spettante agli organi di governo, e autonomia gestionale della dirigenza, entrambe in posizione di servizio alla cittadinanza come definito dal Regolamento di organizzazione;
3. La disciplina delle forme di partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo è demandata al regolamento di accesso agli atti nel rispetto delle norme statutarie e di legge.

Art.19 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Le modalità della nomina, della conferma e della revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge.
2. Il Segretario generale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Il regolamento disciplina, nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni vicarie del Segretario generale.

Art.20 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le forme di gestione dei servizi, nell'ambito delle disposizioni legislative in materia, sono determinate secondo soluzioni organizzative improntate alla maggiore efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio.
2. La dotazione organica del personale consiste nell'elenco delle posizioni di lavoro suddivise in base al sistema di inquadramento in vigore, necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente in coerenza con la programmazione economico finanziaria pluriennale. L'assegnazione delle risorse umane del personale è definita secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.
3. L'assetto organizzativo risponde alle necessità di programmazione, gestione e controllo ed è strutturato, in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'amministrazione.
4. L'articolazione dell'assetto organizzativo è improntata alla massima flessibilità, adattabilità e modularità, garantendo il costante adeguamento dell'azione amministrativa agli obiettivi definiti ed alle loro variazioni secondo quanto stabilito nel regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della struttura organizzativa comunale nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie e dei criteri generali dettati dal Consiglio Comunale.

Art.21 - FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. I dirigenti svolgono le funzioni correlate agli incarichi conferiti dal Sindaco in rapporto alle aggregazioni delle strutture organizzative definite dalla Giunta Comunale per l'attuazione degli indirizzi e programmi del Consiglio Comunale.
2. I dirigenti compiono tutti gli atti di gestione, previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, interni ed esterni necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Su tutte le forme di attività, sia espletate direttamente dalle strutture comunali che attraverso terzi, verrà svolta attività di controllo di qualità e di verifica dei parametri di gestioni assegnati.
3. Il regolamento disciplina l'esercizio del potere di delega intersoggettiva.
4. Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ciascun dirigente la facoltà di delega.
5. I dirigenti sono responsabili della gestione dei servizi loro attribuiti.
6. Ai dirigenti sono equiparati i Responsabili apicali.

Art. 22 – CONFERIMENTO E REVOCA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con modalità fissate dal regolamento, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso; i predetti possono essere conferiti dal Sindaco anche a dirigenti assunti a tempo determinato.
2. L'accesso a posti di dirigente è disposto secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio e controllo previsti dal testo unico, dispone verifiche sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e può chiedere, periodicamente, al servizio di controllo, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun dirigente o responsabile dei servizi in relazione all'attuazione dei programmi, agli obiettivi assegnati, al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell'ambito dello svolgimento di ciascun incarico dirigenziale o di responsabilità del servizio.
4. Gli incarichi sono revocati secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.
5. L'Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso previsti per le corrispondenti posizioni. I predetti incaricati cessano contestualmente al mandato elettivo del Sindaco in carica. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferiti dal Sindaco nei modi stabiliti dal regolamento. Possono essere altresì costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco secondo le modalità stabilite dal regolamento.
6. Il Regolamento disciplina le procedure di accesso previste in relazione alle diverse tipologie possibili, ivi compresi gli incarichi extradotazione e gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco.

TITOLO 5°

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

Art.23 - PRINCIPI

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici secondo le modalità previste dalla Legge, favorendo forme di integrazione e di cooperazione con soggetti pubblici o privati.
2. Il Comune verifica che la gestione del servizio pubblico sia improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Nel caso di esercizio di servizi pubblici gestiti in forma associata, il servizio pubblico deve essere adeguatamente garantito all'interno del territorio del Comune di Marano s.P.

Art.24 - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEI SOGGETTI DEI GESTORI

1. Gli Amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Possono essere nominati amministratori coloro i quali possiedono i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Le incompatibilità con la nomina di amministratore sono stabilite dalla legge.
2. *bis.* Per attuare il coordinamento delle funzioni e l'espletamento del mandato elettivo locale, gli amministratori di società costituite o partecipate dal Comune ed aventi per oggetto l'assunzione e gestione di partecipazioni in società che erogano servizi pubblici e servizi di pubblica utilità, ovvero l'espletamento di compiti amministrativi delegati – in virtù di norme di legge – dall'ente locale, sono scelti fra gli amministratori del Comune.
2. *ter.* Le fattispecie indicate al comma 2-bis, relative a forme di organizzazione del Comune, costituiscono incarichi conferiti in ragione del mandato elettivo e per ciò stesso esimente alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di Sindaco, assessore e consigliere del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in riferimento al disposto del comma 2, ultimo periodo.
3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, provvede alla revoca degli Amministratori.
4. Con le modalità di cui ai commi 1 e 2 il Sindaco procede alla surroga degli Amministratori entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi è il Sindaco o suo delegato.

Art. 25 – PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Enti Locali od altri Enti, pubblici o privati, e partecipa a società o ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti diversi.
2. Il ricorso alle forme associative di cui al comma 1 può essere motivato anche dalla necessità di una costante azione integrata e coordinata tra gli enti pubblici su scale intercomunale, soprattutto relativamente a politiche sociali, economiche e territoriali.

Art. 26 – AZIENDA SPECIALE

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'Ente Locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. L'azienda speciale è costituita anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato dal proprio statuto e dal regolamento interno.
5. Lo statuto dell'azienda speciale deve prevedere un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 27 – ISTITUZIONI

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri che, salvo revoca, restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
2. Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dal Dlgs 267/2000 per i consiglieri comunali.
3. Al Direttore dell'istituzione compete la responsabilità gestionale. E' nominato dal Sindaco con contratto o con incarico a tempo determinato, ovvero a seguito di pubblico concorso.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e le competenze del Direttore.

Art. 28 – SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la costituzione.
2. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale dispone la costituzione di una nuova società o la partecipazione ad una società preesistente deve rendere palesi le ragioni che consigliano tale forma di gestione del servizio e dimostrarne la convenienza economica, evidenziando altresì il rapporto costi-benefici tenuto conto della qualità del servizio stesso

TITOLO 6°

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 29 – PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante programmi, progetti ed obiettivi.

Art.30 - CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune adegua le proprie normative regolamentari ai principi generali del sistema dei controlli interni previsti dalla legge.

TITOLO 7°

NORME FINALI

Art. 31 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate secondo quanto previsto dalla legge e rimangono in vigore a tempo indeterminato.
2. Le proposte di modifica di disposizioni che disciplinano contenuti necessari dello Statuto ai sensi del Dlgs 267/2000, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica sia nel caso in cui intervengono nuove disposizioni legislative sia per scelta del Consiglio Comunale.

3. Nessuna deroga è consentita all'applicazione delle norme statutarie sia con provvedimento amministrativo sia con atto regolamentare.

Art.32 - ENTRATA IN VIGORE DEI TESTI REGOLAMENTARI

1. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore dopo la conseguente esecutività della deliberazione che li approva.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

INDICE

TITOLO 1° -DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

- Art. 1 Finalità e Principi
- Art. 2 Sede, Stemma e Gonfalone

TITOLO 2°-ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 3 Principio della partecipazione
- Art. 4 Forme Associative
- Art. 5 Istanze, Petizioni e Proposte
- Art. 6 Consultazione Popolare
- Art. 7 Difensore Civico
- Art. 8 Poteri e Funzioni

TITOLO 3°-ORGANI ELETTIVI

- Art. 9 Organi di Governo
- Art. 10 Attribuzioni del Consiglio
- Art. 12 Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari
- Art. 13 Nomina della Giunta-Presentazione linee programmatiche
- Art. 14 Competenze della Giunta
- Art. 15 Funzionamento
- Art. 16 Dimissioni, Decadenza
- Art. 17 Il Sindaco

TITOLO 4°-UFFICI E PERSONALE

- Art. 18 Principi, Assetto e Criteri Generali dell'Organizzazione Comunale
- Art. 19 Segretario Generale
- Art. 20 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 21 Funzioni Dirigenziali
- Art. 22 Conferimento e Revoca delle Funzioni Dirigenziali

TITOLO 5°-SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

- Art. 23 Principi
- Art. 24 Rappresentanti del Comune nei Soggetti dei Gestori
- Art. 25 Promozione di Forme Associative
- Art. 26 Azienda Speciale
- Art. 27 Istituzioni
- Art. 28 Società di Capitali

TITOLO 6°-FINANZE E CONTABILITA'

- Art. 29 Processo di Programmazione
- Art. 30 Controllo interno

TITOLO 7°-NORME FINALI

- Art. 31 Modifiche Statutarie
- Art. 32 Entrata in vigore dei testi regolamentari

COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PIACENZA)

Modifica allo Statuto Comunale - Delibera Consiglio Comunale 18 luglio 2014, n.54



COMUNE DI PONTE DELL'OLIO
Provincia di Piacenza

STATUTO



Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 10/03/2000
Modificato con deliberazioni C.C. n. 58 del 28/11/2003 – n. 69 del 01/09/2004 – n. 75 del 02/11/2006
Modificato con deliberazione C.C n. 54 del 18/07/2014

INDICE

PARTE PRIMA *ELEMENTI COSTITUTIVI*

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Stemma e gonfalone

PARTE SECONDA *ORDINAMENTO ISTITUZIONALE*

TITOLO I ORGANI DEL COMUNE

- Art. 4 – Organi elettivi
- Art. 5 – Pari opportunità

Capo I Il Consiglio

- Art. 6 – Ruolo e competenze
- Art. 7 – Convocazione
- Art. 8 – Funzionamento
- Art. 9 – Commissioni consiliari
- Art. 10 – Consiglieri
- Art. 11 – Consigliere anziano
- Art. 12 – Gruppi consiliari

Capo II Il Sindaco

- Art. 13 – Ruolo e competenze
- Art. 14 – Vice Sindaco e deleghe
- Art. 15 – Linee programmatiche di mandato

Capo III La Giunta

- Art. 16 – Ruolo e competenze
- Art. 17 – Assessori

Capo IV I regolamenti e le deliberazioni

- Art. 18 – Regolamenti comunali
- Art. 19 – Deliberazioni degli Organi collegiali
- Art. 20 – Albo pretorio

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
Principi e criteri fondamentali di gestione

- Art. 21 – Principi organizzativi
- Art. 22 – Regolamento dei Servizi e degli Uffici

Capo II
L'apparato

- Art. 23 – Direzione di strutture
- Art. 24 – Personale

Capo III
Il Segretario comunale

- Art. 25 – Ruolo e competenze

PARTE TERZA
ATTIVITA' ED AMMINISTRAZIONE

TITOLO I
SERVIZI LOCALI

- Art. 26 – Servizi comunali
- Art. 27 – Collaborazione e cooperazione istituzionale

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE

Capo I
Controlli interni

- Art. 28 – Controllo di gestione
- Art. 29 – Revisore dei conti

Capo II
Procedimenti

- Art. 30 – Interventi nel procedimento amministrativo

Capo III
Partecipazione

- Art. 31 – Istituti di partecipazione
- Art. 32 – Consigli di frazione
- Art. 33 – Istanze
- Art. 34 – Petizioni

- Art. 35 – Proposte
- Art. 36 – Referendum
- Art. 37 – Diritto di accesso e di informazione
- Art. 37 bis – Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali
- Art. 38 – Difensore civico

PARTE QUARTA
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39 – Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione
- Art. 40 – Approvazione dei regolamenti
- Art. 41 – Linee programmatiche del mandato in corso

Preambolo storico

Ponte dell'Olio siede sul destro margine del torrente Nure in un pianetto coronato di vaghe colline e da mezzodì da più eccelsi colli, fra i quali pompeggia il Monte Santo che innalza sul suo vertice un colossale castello che fassi ammirare da lungi.

Negli andati tempi chiamavasi Ponte Albarola, forse per la comunicazione che fra questo borgo e la villa di Albarola lungi al N. migl 1 1/4, esisteva in grazia del ponte sulla Nure, caduto poscia in rovina.

Ponte dell'Olio è nome moderno, nato in causa del deposito che vi si faceva degli olii provenienti su somieri dalla Liguria, per quindi careggiarli sino a Piacenza.

La fondazione della parrocchia sale al 1200, e dall'Istoria ecclesiastica apparisce che nel 1270 vi fu riedificata la chiesa.

Sulle rovine dell'antico, nel 1829 fu costruito il nuovo ponte, (decretato con Sovrano chirografo del 3 marzo) ponte di otto archi, opera importantissima dell'ingegner Gio Battista Ferrari.

Il Comune comprende i comunelli e le parrocchie che seguono: Cassano, Castione, Folignano, Monte Santo, Ponte dell'Olio, La Riva, Santa Maria del Rivo, Sarmata, Tollara, Torrano, Veggiola e Zaffignano.

Stendesì sul colle e sul monte e poca parte in piano, quel tanto cioè che giace tra la Nure e le strade di Folignano, Torrano e della Rizzola.

Lorenzo Molossi – vocabolario tipografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla Ponte dell'Olio, già detta Regina di Val Nure, che arrise a guelfa stella ed effettivamente dextro sidere nata, nella regione feconda di biade e opima di vigneti, che già fece parte, coi castelli di Riva e

di Monte Santo, dei domini degli Anguissola, i quali erano signori di quasi tutta la bassa vallata del Nure, e che poscia nel 1567, con Carmiano e Spettine fu ceduta ad Ottavio Farnese, più che a concessioni e privilegi speciali di principi, feudatari e governanti, ella deve a se stessa, cioè alla operosità dei suoi abitatori, la condizione raggiunta nell'edilizia e nei commerci.

Da qui il motto che altamente le si addice e la onora come sintesi e guida della sua buona fortuna nei tempi: DILEXI OPERAM.

PARTE PRIMA

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1

Principi fondamentali

1. Il Comune, Ente autonomo, rappresenta gli interessi generali della comunità locale secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna nonché del presente Statuto.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo, il progresso sociale ed economico tramite la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati del territorio e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla gestione della cosa pubblica.

2. Il Comune sviluppa la propria attività in collaborazione con i Comuni limitrofi, la Provincia di Piacenza, la Regione Emilia-Romagna e gli altri Enti sovracomunali, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

3. L'organizzazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle linee programmatiche di mandato.

4. L'attività comunale si concreta in base a tale scelta iniziale suffragata dal consenso popolare, esercitato tramite il voto.

Articolo 3

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è il seguente: "Ponte d'oro, sormontato da stella d'argento in campo azzurro, con motto 'DILEXI OPERAM'".

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali soltanto quando sussista un interesse collettivo.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I ORGANI DEL COMUNE

Articolo 4 Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

Articolo 5 Pari opportunità

1. Nella Giunta devono essere rappresentati entrambi i sessi.
2. Nelle Commissioni consiliari e negli altri organismi derivati devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità dev'essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

Capo I Il Consiglio

Articolo 6 Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale, eletto nella composizione e per la durata previste dalle leggi vigenti, comprende il Sindaco ed i Consiglieri; è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Impronta l'azione complessiva ai principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e legalità.
3. Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione nell'esercizio concreto della propria attività.
4. Svolge le attribuzioni previste dalla legge, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai conseguenti regolamenti.

5. Individua gli obiettivi da raggiungere e la destinazione delle risorse atte alla loro realizzazione.

6. Delibera, nei termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo accompagnato da una relazione che consenta la lettura del bilancio stesso per programmi, servizi ed interventi, secondo i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario.

7. Approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Articolo 7 *Convocazione*

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

2. La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Sindaco in forma scritta, con l'elenco degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni liberi prima della data stabilita.

3. In caso di urgenza, il Sindaco può riunire il Consiglio con ventiquattr'ore di preavviso, dando idonea comunicazione contenente gli argomenti da discutere.

4. In quest'ultimo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.

5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando un quinto dei Consiglieri lo richieda, ponendo all'ordine del giorno le relative proposte.

6. Al Consiglio comunale devono essere invitati e possono partecipare, con diritto di parola senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti la Giunta.

Articolo 8 *Funzionamento*

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Regolamento disciplina in particolare:
 - a) il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni (temporanee, speciali, d'indagine);
 - b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle Commissioni;
 - c) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare;
 - d) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
 - e) i rapporti con l'Organo regionale di controllo;
 - f) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune.

3. Il Regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:
 - a) disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli Consiglieri, dei Gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta comunale, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;
 - b) assicurare la periodica verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio;
 - c) garantire l'esercizio del diritto dei Gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;
 - d) dare concreta attuazione, per tutti i Consiglieri, al diritto di accesso alle informazioni.

Articolo 9

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni temporanee o speciali, con fini di studio ovvero di istruttoria degli argomenti dedotti all'esame consiliare e per l'approfondimento di argomenti specifici; dette Commissioni sono composte con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni possono consultare gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Alle riunioni delle Commissioni possono essere invitati ovvero possono chiedere di intervenire il Sindaco e gli Assessori.

4. Il Segretario comunale ed i Responsabili dei Servizi, su richiesta del Sindaco o suo delegato, hanno l'obbligo d'intervenire nelle Commissioni consiliari.

5. Il Regolamento consiliare fissa le modalità di funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni.

6. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire nel proprio seno Commissioni di indagine sull'attività amministrativa, costituite di due membri oltre al Presidente e dotate di poteri d'inchiesta, il cui funzionamento è rimesso al Regolamento.

7. La presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo e garanzia nonché delle Commissioni d'indagine è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

Articolo 10 Consiglieri

1. Lo *status* giuridico dei Consiglieri è regolato dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione di competenza consiliare.

3. I Consiglieri partecipano all'attività istruttoria attraverso le Commissioni, temporanee o speciali, e svolgono attività d'inchiesta nelle Commissioni d'indagine.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, nei modi e nelle forme previsti dal Regolamento, dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni, società che gestiscono servizi pubblici locali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio.

5. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente indicati dalla legge.

6. Hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni, che trovano la loro disciplina nel Regolamento consiliare.

7. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono comunque entro trenta giorni alle interrogazioni ed alle altre istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.

8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate, in forma scritta, al protocollo del Comune; non necessitano di presa d'atto e sono irre-

vocabili dalla loro presentazione; entro i successivi dieci giorni il Consiglio provvede alla surrogazione.

9. Il Consigliere supplente esercita le stesse funzioni del Consigliere temporaneamente sostituito.

10. Incorre nella decadenza il Consigliere che ingiustificatamente disertò consecutivamente tre sedute; le assenze sono contestate per iscritto dal Sindaco, il quale assegna un termine non inferiore a dieci giorni per l'eventuale presentazione di deduzioni ovvero giustificazioni; successivamente la questione viene decisa dal Consiglio, che dichiara, se non ritiene fondate le motivazioni addotte, la decadenza del Consigliere assenteista e lo surroga seduta stante.

Articolo 11 *Consigliere anziano*

1. E' anziano il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata ai sensi di legge, eccettuati il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco non eletti.

2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere la seduta consiliare in assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, la presidenza è assunta dal Consigliere presente e consenziente che, secondo il criterio di cui al precedente comma 1, risulta in sequenza il più anziano.

Articolo 12 *Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Segretario comunale, unitamente all'indicazione del Capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Capo II

Il Sindaco

Articolo 13

Ruolo e competenze

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, la quale disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti ed attende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune; egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.
6. In particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) convoca i comizi per i referendum;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti come previsto dalla legge;
 - e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore stesso;

g) nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

7. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza,

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso enti, aziende, istituzioni e società di capitale di pertinenza del Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale, o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività comunale;

c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 14

Vice Sindaco e deleghe

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza od impedimento.

2. Il conferimento della delega generale nonché delle altre deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Articolo 15

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento consiliare.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in apposita seduta, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, in concomitanza con l'esame del conto consuntivo e dunque entro il 30 giugno di ogni anno; è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta il documento di rendicontazione circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Capo III

La Giunta

Articolo 16

Ruolo e competenze

1. La Giunta comunale è costituita dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori, uno dei quali designato come Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti e nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio, fra cittadini eleggibili alla carica di Consigliere.

3. Della nomina della Giunta nonché delle successive modificazioni il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali in sedute non pubbliche e riferisce annualmente al Consiglio entro il mese di giugno sulla propria attività e, in tale occasione, il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.

5. La Giunta esercita le funzioni amministrative che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, assegnate dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, al Segretario od ai Responsabili dei Servizi.

6. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto per conto dell'Amministrazione Comunale.

7. La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, delibera a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sempre che sia presente almeno la metà dei componenti; le modalità di funzionamento sono comunque stabilite dalla stessa Giunta.

Articolo 17
Assessori

1. Per la nomina ad Assessore e per la nomina di Assessori a rappresentanti del Comune, si applicano le ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla legge.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

3. In caso di assenza del Vice Sindaco spetta a ciascun Assessore, secondo l'ordine di età, di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni; peraltro, se l'Assessore non sia Consigliere, la convocazione del Consiglio spetta al Consigliere anziano.

Capo IV
I regolamenti e le deliberazioni

Articolo 18
Regolamenti comunali

1. Il Comune adotta regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materia di competenza comunale; sono adottati, con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, distinti regolamenti per

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché delle disposizioni statutarie, tenendo conto delle competenze degli Enti sovracomunali negli ambiti concorrenti.

3. Una volta conseguita l'efficacia *ex lege*, i regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 19
Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono nella sede comunale o, eccezionalmente, per determinazione del Sindaco e previa adeguata informazione, in altro luogo idoneo che consenta comunque la partecipazione dei cittadini.
2. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando comportino giudizi sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai rispettivi regolamenti.
5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.
6. I verbali delle sedute nonché le deliberazioni da essi estratte sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20
Albo pretorio

1. La Giunta individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario comunale o suo delegato è responsabile della pubblicazione degli atti, cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Principi e criteri fondamentali di gestione

Articolo 21 Principi organizzativi

1. L'organizzazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle linee programmatiche di mandato.
2. L'organizzazione del lavoro si informa ai principi di flessibilità delle strutture e di mobilità del personale, nonché della valorizzazione delle singole professionalità e della collegialità delle decisioni.
3. I Servizi e gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. Le strutture organizzative, sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni di economicità.

Articolo 22 Regolamento dei Servizi e degli Uffici

1. La Giunta, attraverso uno o più Regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei Servizi e degli Uffici e, in particolare, disciplina le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Servizi e tra questi, il Direttore generale, se nominato, e gli organi elettivi .
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi elettivi è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo (intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento) mentre al Direttore generale (se nominato) ed ai Responsabili dei Servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità, fatta salva la possibilità di cui all'art. 53 – comma 23 – della legge 23/12/2000, n. 388.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, nelle strutture progressivamente più ampie, denominate Servizi, cui si possono aggiungere strutture trasversali o di *staff* intersettoriali.

Capo II **L'apparato**

Articolo 23 *Direzione di strutture*

1. In corrispondenza della categoria d'appartenenza connessa alla responsabilità di una struttura, esercita funzioni di direzione colui a cui sia stata demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali nonché la responsabilità di risultato per l'esercizio di attività del Comune.

2. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento del risultato; questi ha la conduzione dell'attività e dispone di poteri di controllo, iniziativa, impulso, indirizzo e verifica in ordine a tutte le questioni afferenti alla struttura.

3. La responsabilità di ciascun Servizio è affidata dal Sindaco ad un dipendente a tempo indeterminato o, eventualmente, assunto o incaricato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, nei limiti e nei modi dettati dalla legge o ad un componente dell'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 53 – comma 23 – della legge 23/12/2000, n. 388.

Articolo 24 *Personale*

1. La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo (attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta) e funzione gestionale (attribuita ai Responsabili dei Servizi nonché, se nominato, al Direttore Generale), fatto salvo quanto stabilito dall'art. 53 – comma 23 – della legge 23/12/2000, n. 388.

2. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Capo III

Il Segretario comunale

Articolo 25

Ruolo e competenze

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione ed assiste a funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in supporto agli organi istituzionali circa la conformità dell'attività amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta; esprime, se richiesto, il suo parere circa la conformità alle fonti di cui al precedente comma 1, di proposte, procedure e questioni generali.
3. Assicura, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, la redazione dei verbali delle adunanze cui partecipa.
4. Esercita, inoltre, le altre funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco, ed in particolare:
 - a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) vigila sull'applicazione, da parte degli uffici, delle norme sul procedimento amministrativo;
 - c) svolge il ruolo di garante per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni spettante ai Consiglieri ed ai cittadini;
 - d) sorveglia l'attività preordinata alla pubblicazione ed alla pubblicità degli atti e provvede al loro inoltro, quando prescritto, agli organi di controllo, certificando a riguardo;
 - e) sovrintende, allorchè non sia stato nominato il Direttore Generale, allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività.
5. Quando sia stato nominato il Direttore Generale, i reciproci rapporti trovano disciplina, nel rispetto dello specifico autonomo ruolo del Segretario comunale, nel provvedimento sindacale di nomina del Direttore Generale.
6. Se non sia stato nominato il Direttore Generale, il Sindaco può conferire al Segretario comunale le relative funzioni, indicandole nel relativo provvedimento.

PARTE TERZA

ATTIVITÀ ED AMMINISTRAZIONE

TITOLO I SERVIZI LOCALI

Articolo 26 Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione dei beni e di servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio individuare nuovi servizi pubblici, da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentino nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge; il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.
4. I servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti in ambito comunale vanno coordinati con gli interventi sociali e sanitari organizzati a livello sovracomunale a favore dei portatori di *handicap*.

Articolo 27 Collaborazione e cooperazione istituzionale

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Le forme collaborative si attuano con gli strumenti e nei modi previsti dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. L'ambito sovracomunale può essere variamente individuato tenendo conto della migliore definizione territoriale ed organizzativa in relazione ai vari servizi.

4. Il Comune tende al superamento di una destinazione limitata al proprio ambito territoriale, mettendo a disposizione di un bacino d'utenza più ampio l'utilizzo del personale e delle risorse finanziarie e patrimoniali.

TITOLO II AMMINISTRAZIONE

Capo I Controlli interni

Articolo 28 Controllo di gestione

1. Il Comune si struttura con un sistema di controllo interno atto a misurare, sulla base del bilancio di previsione, del conto consuntivo e di altri documenti contabili, l'idoneità dei mezzi finanziari messi a disposizione, gli scostamenti e le relative motivazioni nonché l'economicità dei singoli servizi.

2. I risultati saranno presentati alla Giunta nei termini previsti dal Regolamento di contabilità a cura dei Responsabili dei Servizi e consentiranno di individuare le azioni correttive da intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Articolo 29 Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti, nell'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, può avvalersi del controllo interno di gestione e riferisce al Consiglio sull'attività svolta, fornendo altresì indicazioni atte a migliorare il funzionamento ed il miglior utilizzo delle risorse.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'amministrazione e delle sue istituzioni, il Revisore ha diritto di accesso ad atti e documenti ed ai relativi uffici.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale e, se richiesto, con la Giunta, fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza, di efficacia e di economicità dell'opera e dell'azione amministrativa.

4. Gli aspetti organizzativi e funzionali del Revisore dei conti sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.

Capo II Procedimenti

Articolo 30

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai relativi regolamenti.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che di enti o associazioni rappresentativi di interessi diffusi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o qualora il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la rendano particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, ricorrendo alla pubblicazione all'albo pretorio o ad altri mezzi e garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza o la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, eccettuati soltanto quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. Il Consiglio e la Giunta, secondo la propria competenza, possono concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Capo III

Partecipazione

Articolo 31

Istituti di partecipazione

1. Il Comune promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alla propria attività, al fine di assicurarne, mediante la trasparenza (ossia la conoscibilità e l'effettiva conoscenza) l'imparzialità ed il buon andamento.

2. Il Comune valorizza le autonome forme associative di cooperazione, di solidarietà sociale e di volontariato con forme di incentivazione, di accesso alle proprie strutture nonché adottando opportune forme di consultazione in occasione di specifici provvedimenti; i relativi criteri generali vengono stabiliti nel Regolamento sulla partecipazione, dando priorità alle finalità, al grado di rappresentatività ed al numero di associati.

3. La Giunta registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente comma 2, le associazioni che operano sul territorio.

4. Il Comune può, inoltre, promuovere la costituzione di appositi organismi, denominati solitamente Consulte, rappresentativi di settori o di categorie o di ambiti territoriali, al fine di acquisirne il parere ovvero informare nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

Articolo 32
Consigli di frazione

1. Il Consiglio comunale può istituire i Consigli di frazione, con compiti consultivi sui programmi del Comune e sulle esigenze specifiche di zone del territorio comunale.
2. La struttura dei Consigli di frazione, la loro composizione, i loro compiti e le modalità di elezione trovano disciplina in apposito Regolamento.

Articolo 33
Istanze

1. Ogni cittadino, individualmente od associato ad altri, può rivolgere istanza al Comune su un singolo problema attinente all'interesse collettivo locale.
2. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio interessato ne curerà l'esame e la relativa risposta entro trenta giorni dal ricevimento.

Articolo 34
Petizioni

1. Almeno venti cittadini elettori, residenti o dimoranti nel territorio del Comune, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Sindaco è tenuto a porre la questione oggetto della petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio o della Giunta, salvi i tempi di istruttoria tecnico-amministrativa, seguendo la stessa prassi per la formulazione delle deliberazioni ordinarie.

Articolo 35
Proposte

1. Un ottavo del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette per il parere ai Responsabili dei Servizi interessati.
2. Nella fase istruttoria devono essere sentiti, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, i primi cinque firmatari tra coloro che hanno preso l'iniziativa.

Articolo 36
Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie già oggetto di consultazione referendaria, sul personale, sui regolamenti per il funzionamento degli organi collegiali, sulla designazione e nomina di rappresentanti comunali in seno ad altri Enti, su pareri che debbono essere forniti dal Comune entro termini che non consentono le consultazioni referendarie, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
3. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati;
 - b) qualora sia richiesto da un quarto del corpo elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il Regolamento per la partecipazione disciplina i criteri di ammissibilità, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori ad un terzo degli elettori aventi diritto, altrimenti è dichiarato respinto.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

*Articolo 37**Diritto di accesso e di informazione*

1. A tutti i cittadini è garantito il diritto di accesso agli atti del Comune, che si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copie dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.
2. L'esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso delle spese di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. Gli atti esclusi dal diritto di accesso sono solamente quelli previsti dalle leggi e dallo specifico Regolamento.
4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, nonché le modalità di esercizio del diritto, sono disciplinati da apposito Regolamento.
5. Il predetto Regolamento detta, altresì, norme atte a favorire la più ampia informazione ai cittadini in merito all'attività dell'Ente e degli altri soggetti da esso dipendenti.

*Articolo 37bis**Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali*

1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27.07.2000, in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma I debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

*Articolo 38**Difensore civico*

1. Il Comune istituisce il Difensore civico; la relativa disciplina è di competenza del Consiglio comunale.
2. Il Comune ricerca forme di collaborazione con altri Enti per l'istituzione o l'utilizzo in forme associate del Difensore civico.

3. Fino al raggiungimento degli accordi di cui al precedente comma 2, il Comune si avvale, se consentito dalla Regione Emilia-Romagna, del Difensore civico regionale.

PARTE QUARTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39

Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità, il presente Statuto è affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
3. Allo Statuto comunale è data la più ampia diffusione tra la popolazione.

Articolo 40

Approvazione dei regolamenti

1. Il Consiglio approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti ivi previsti.
2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate dal Comune, che risultino con esso compatibili.

Articolo 41

Linee programmatiche del mandato in corso

1. In sede di prima attuazione, le linee programmatiche soggette a verifica annuale corrispondono al documento programmatico presentato al Consiglio comunale nella seduta d'insediamento.